

LOTTO 3

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Largo Municipio, 9
33030 CAMPOFORMIDO (UD)

COPERTURA ASSICURATIVA

CORPO VEICOLI TERRESTRI

(INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)

CIG 71355298CD

DURATA DEL CONTRATTO:

DALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2017

ALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2019

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO

ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31.09

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, pertanto i Dipendenti tutti, gli Amministratori e/o persone autorizzate ufficialmente dal contraente;
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;
- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula il contratto;
- **FRANCHIGIA:** parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **MEZZI DI TRASPORTO:** veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;
- **PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **SOCIETA':** la compagnia assicuratrice;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - NON TACITO RINNOVO

La presente assicurazione ha decorrenza dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e termine alle ore 24.00 del 30.09.2019.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di tre mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

ARTICOLO 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

ARTICOLO 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 5 – VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- ✓ che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- ✓ data e luogo ove il dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato si è recato per missione o per servizio;
- ✓ generalità del dipendente, o Amministratore o altro utilizzatore autorizzato;
- ✓ dati identificativi del veicolo usato.

ARTICOLO 6 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'eventuale Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax.

ARTICOLO 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Contraente.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA ARBITRALE

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze.

In mancanza di accordo sulla liquidazione dei danni, si conviene di deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte che, in caso di disaccordo sulla valutazione del danno, ne nomineranno un terzo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, verrà provveduto dalla Compagnia o dal Contraente (chi lo farà per primo) a chiederne la nomina al Tribunale della sede del Contraente, con spese per quest'ultimo a metà, mentre per quelli di parte ognuno per la propria competenza.

Il Contraente può demandare le nomine peritali di sua spettanza all'Assicurato, che in tal caso ne sosterrà le spese direttamente.

ARTICOLO 12 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ARTICOLO 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 14- ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista per la "carta verde".

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ARTICOLO 17 - SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

ARTICOLO 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE

La Società si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli degli assicurati e/o di proprietà di terzi, esclusi quelli di proprietà del contraente, utilizzati per missioni o per adempimenti di servizi in conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli (identificati o non identificati);
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere, fissi o mobili;

- Ribaltamento e fuoriuscita di strada ;
- Incendio;
- Furto totale, parziale o tentato;
- Rapina;
- Guasti cagionati da furto consumato o tentato; danni al veicolo cagionati dal ladro successivamente al furto o rapina;
- Danni da scasso;
- Eventi socio-politici, compresi atti di vandalismo;
- Eventi naturali (compresa grandine, tempeste, trombe d'aria, inondazione, alluvioni, frane, smottamenti, terremoti);
- Cristalli: fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, col limite di € 2.000,00 per anno assicurativo;
- Spese di traino, fino ad € 250,00 per sinistro;
- Spese di recupero veicolo, fino ad € 250,00 per sinistro;
- Auto in sostituzione, fino ad € 250,00 per sinistro.

ARTICOLO 19 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie di polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni siano riscontrabili da idonea documentazione tenuta dall'Ente contraente.

ARTICOLO 20 – SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto col limite massimo di indennizzo di Euro 20.000,00 per sinistro, con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro, con esclusione delle garanzie Cristalli, spese di traino, recupero veicolo e auto in sostituzione, per le quali non verrà applicata alcuna franchigia.

ARTICOLO 21 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi utilizzati per missioni o per adempimenti di servizio: 1.000 (cento)***

ARTICOLO 22 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per missioni o per adempimenti di servizio risultanti dalla documentazione della Contraente.***

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

ARTICOLO 23 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ E DATI

La Compagnia potrà verificare dai documenti/registri/prospetti di liquidazione rimborsi spese e missioni dell'Amministrazione o dalla modulistica corrente, le percorrenze, i nominativi e generalità degli assicurati nonché i dati dei mezzi di trasporto, che il Contraente pertanto è esonerato dal denunciare. L'Ente consentirà eventuali controlli della Compagnia, in ogni momento, della documentazione in uso su descritta.

ARTICOLO 24 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia viene prestata per ogni sinistro per il valore commerciale del mezzo di trasporto, in caso di distruzione totale, fino a concorrenza dell'indennizzo massimo previsto in polizza.

In caso di danno parziale verranno rimborsate le spese per sostituzioni o riparazioni di parte del mezzo di trasporto, senza tener conto del degrado e senza applicazioni del disposto di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile, fino al limite della somma assicurata.

A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

ARTICOLO 25 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in officina, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine perentorio di tre giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

ARTICOLO 26 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

9. L'assicurazione non è operante:

- ⇒ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge; se la patente è scaduta la copertura vale comunque se il documento viene debitamente rinnovato;
- ⇒ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ⇒ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono altresì esclusi i danni:

- ⇒ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, sempreché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- ⇒ derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- ⇒ determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; non comprende, altresì, quelli determinati od agevolati da colpa grave dell'assicurato per furto totale, parziale e danni consequenziali;
- ⇒ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.